Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 26/2004 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 2003

relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006	L 341	26	7.12.2006

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 26/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2003

relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini dell'applicazione della politica comune della pesca è necessario, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002, che ogni Stato membro tenga un registro di tutti i pescherecci battenti la propria bandiera e che la Commissione istituisca un registro della flotta peschereccia comunitaria in base ai registri nazionali.

(2) Per poter costituire uno strumento efficace e completo ai fini dell'applicazione della politica comune della pesca il registro della flotta peschereccia comunitaria deve comprendere tutti i pescherecci comunitari, compresi quelli che sono adibiti esclusivamente all'acquacoltura.

(3) Se si vuole disporre delle informazioni necessarie per la gestione della capacità delle flotte pescherecce e della loro attività, occorre stabilire quali sono i dati relativi alle caratteristiche delle navi che debbono figurare nel registro delle navi da pesca tenuto da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4) È necessario definire le procedure per la trasmissione alla Commissione dei dati che figurano nel registro di ogni Stato membro, per garantire un aggiornamento regolare del registro della flotta comunitaria.

(5) Le caratteristiche e la marcatura esterna che figurano nel registro tenuto da ogni Stato membro debbono essere indicate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ([2]), modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 ([3]), e a quelle del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura e alla documentazione delle navi da pesca ([4]).

(6) Gli Stati membri devono continuamente sorvegliare la qualità dei dati che figurano nel registro nazionale che, una volta pervenuti, vengono verificati dalla Commissione.

(7) Per poter seguire i movimenti delle navi tra Stati membri e per garantire un nesso inequivocabile tra i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e quelli che figurano in altri sistemi d'informazione relativi alle attività di pesca, occorre attribuire un numero di identificazione unico ad ogni peschereccio comunita-

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([2]) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.
([3]) GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11.
([4]) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

▼B

rio, che non può essere in nessun caso né riattribuito né modificato.

(8) Per garantire un'applicazione efficace del presente regolamento e semplificare la gestione dei dati occorre stabilire quali mezzi di comunicazione debbano essere utilizzati tra gli Stati membri e la Commissione.

(9) Occorre che la Commissione garantisca agli Stati membri l'accesso a tutti i dati contenuti nel registro della flotta peschereccia comunitaria, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(10) In considerazione dei cambiamenti che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002 apporta alle modalità di gestione dei registri dei pescherecci, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca ([2]), modificato dal regolamento (CE) n. 839/2002 ([3]).

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento:

a) stabilisce i dati minimi relativi alle caratteristiche e agli eventi concernenti le navi che debbono figurare nel registro che ogni Stato membro tiene per i pescherecci battenti la propria bandiera (in appresso denominato «registro nazionale»);

b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri in materia di raccolta, convalida e trasmissione di questi dati dal registro nazionale alla Commissione;

c) stabilisce gli obblighi della Commissione in materia di gestione del registro della flotta peschereccia comunitaria (in appresso denominato «il registro comunitario»).

2. I dati contenuti nel registro comunitario servono da riferimento per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci comunitari, compresi quelli esclusivamente utilizzati per l'acquacoltura, quale definita all'allegato III, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ([4]).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

([1]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
([2]) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.
([3]) GU L 134 del 22.5.2002, pag. 5.
([4]) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

▼B

1) «evento»: l'entrata o l'uscita dalla flotta di una nave, nonché la registrazione e la modifica di uno dei dati di cui all'allegato I;

2) «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi mediante la rete di telecomunicazioni esistente tra le amministrazioni nazionali e la Commissione;

3) «istantanea (snapshot)»: tutti gli eventi registrati per le navi facenti parte della flotta di uno Stato membro tra la data del censimento di cui all'allegato I e la data di trasmissione;

4) «dato personale»: il nome e l'indirizzo degli armatori e dei proprietari dei pescherecci.

Articolo 4

Raccolta di dati

Lo Stato membro raccoglie quanto prima i dati di cui all'allegato II per i pescherecci comunitari che battono la propria bandiera.

Articolo 5

Registrazione nel registro nazionale

Ogni Stato membro convalida i dati raccolti conformemente all'articolo 4 e li registra nel registro nazionale.

Articolo 6

Trasmissione periodica

Lo Stato membro trasmette alla Commissione un'istantanea il primo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

Articolo 7

Registrazione nel registro comunitario

1. Non appena ricevuta l'istantanea, la Commissione verifica i dati in essa contenuti e li registra nel registro comunitario. Se non viene individuato alcun errore, tale istantanea è sostituita alla precedente.

In caso di errori, la Commissione comunica le proprie osservazioni allo Stato membro che effettua le correzioni necessarie nel registro nazionale e trasmette alla Commissione una nuova istantanea entro un termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione della Commissione.

2. Dopo aver ricevuto e verificato la nuova istantanea, la Commissione l'accetta o la respinge qualora essa contenga errori sproporzionati rispetto alla corretta applicazione della politica comune della pesca.

Se l'istantanea accettata contiene ancora errori, questi vengono comunicati allo Stato membro che è tenuto a correggerli immediatamente secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. Il registro comunitario è accessibile agli Stati membri, secondo le modalità stabilite all'articolo 11, venti giorni lavorativi dopo la data di trasmissione periodica dell'istantanea.

▼B

Articolo 8

Trasmissione intermedia

1. Qualora l'attuazione di particolari misure che rientrano nella politica comune della pesca lo richieda, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultima, i dati aggiornati contenuti nel registro nazionale per le navi interessate da queste misure.

2. L'invio deve contenere, per ciascuna delle navi interessate, tutti gli eventi dalla sua entrata nella flotta fino alla data della trasmissione.

3. Non appena pervengono, i dati vengono verificati dalla Commissione e sostituiscono quelli che si trovavano nel registro comunitario.

Articolo 9

Mezzi di comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri

1. La trasmissione di dati tra gli Stati membri e la Commissione è gestita mediante un'applicazione informatica messa a punto dalla Commissione.

2. Il registro comunitario e i dati relativi al controllo e alla gestione degli invii sono accessibili via Internet agli Stati membri.

Articolo 10

Numero di identificazione «CFR»

Il numero di registro «CFR» di cui all'allegato I identifica in modo univoco un peschereccio. Esso figura in tutti gli invii di dati tra gli Stati membri e la Commissione relativi alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci.

Tale numero è attribuito definitivamente nel momento in cui il peschereccio viene iscritto per la prima volta in un registro nazionale. Esso non può essere né modificato né attribuito a un'altra nave.

Articolo 11

Accesso

1. Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni contenute nel registro comunitario purché si conformino alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali previste dal regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare l'articolo 8.

2. Il pubblico ha accesso ad una versione del registro comunitario che non contiene dati personali.

3. Le richieste di accesso a dati personali che figurano nel registro comunitario vengono trattate dalla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2090/98 è abrogato.

▼B

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI DATI E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

Nome della zona	Numero massimo di caratteri	Allineamento ([1]) S(inistra)/D (estra)	Definizione e osservazioni
Paese di registrazione	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante
CFR ([2])	12	—	(*C*ommunity *F*leet *R*egister number). Numero unico di identificazione di un peschereccio. Stato membro (codice Alpha-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata a sinistra da zero
Codice dell'evento	3	—	Codice che identifica il tipo di evento dichiarato (Tabella 1)
Data dell'evento ([3])	8	—	Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l'evento
Indicatore licenza	1	—	La nave è in possesso di una licenza di pesca conformemente al regolamento (CE) n. 3690/93: *Y*(Sì)/*N*(No)
Numero di immatricolazione	14	S	
Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
Nome della nave	40	S	
Porto d'immatricolazione	5	S	Codificazione nazionale ([4])
Indicatore IRCS	1	—	La nave dispone di una radio internazionale a bordo: *Y*(Sì)/*N*(No)/*U*(dato non conosciuto) ([7])
IRCS	7	S	(*I*nternational *R*adio *C*all *S*ign) Indicativo internazionale di chiamata
Indicatore VMS	1	—	(*V*essel *M*onitoring *S*ystem) La nave dispone di un dispositivo per la localizzazione via satellite conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002: *Y*(Sì)/*N*(No)
Attrezzo da pesca principale ([5])	3	S	Codificazione dell'attrezzo principale (tabella 3)
Attrezzo da pesca secondario	3	S	Codificazione dell'attrezzo principale (tabella 3)
LOA ([6])	6	D	(*L*ength *O*ver *A*ll) Lunghezza fuori tutto in metri, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86
LBP ([6])	6	D	(*L*ength *B*etween *P*erpendiculars) Lunghezza tra perpendicolari in metri, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86
Stazza GT ([6])	8	D	In GT, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86
Altra stazza ([6])	8	D	In tonnellate secondo la convenzione di Oslo o secondo una definizione che lo Stato membro avrà cura di precisare
GTs ([6])	7	D	In GT, aumento della stazza consentito per motivi di sicurezza conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002

▼B

Nome della zona	Numero massimo di caratteri	Allineamento (1) S(inistra)/D (estra)	Definizione e osservazioni
Potenza principale (6)	8	D	In kW, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86
Potenza ausiliaria (6)	8	D	In kW. Tutta la potenza installata non compresa nella voce «potenza principale».
Materiale dello scafo	1	—	Codificazione (tabella 4)
Anno di entrata in servizio	4	—	Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86
Mese di entrata in servizio	2	—	Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86
Giorno di entrata in servizio	2	—	Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86
Segmento	3	—	Codificazione (tabella 5)
Paese importatore/esportatore	3	—	Codice Alpha-3 ISO del paese importatore o esportatore
Tipo d'esportazione	2	—	Codificazione (tabella 6)
Codice dell'aiuto pubblico	2	—	Codificazione (tabella7)
Data della decisione amministrativa	8	—	Data (AAAAMMGG) della decisione amministrativa di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1438/2003
Segmento interessato dalla decisione amministrativa	3	—	Codice del segmento POP che deve essere comunicato conformemente al regolamento (CE) n. 1438/2003
Anno di costruzione	4	—	
Luogo di costruzione	100	S	Testo libero: nome del cantiere navale, città e paese dove è stato costruito lo scafo
Nome dell'armatore	100	S	Armatore della nave: Persona fisica: cognome, nome Persona giuridica: denominazione
Indirizzo dell'armatore	100	S	Testo libero. L'indirizzo deve essere sufficientemente preciso per poter contattare l'armatore: via, numero, casella postale, codice postale, città e paese
Indicatore proprietario	1	—	Nave di cui l'armatore è altresì proprietario *Y*(Sì)/*N*(No)
Nome del proprietario	100	S	Proprietario della nave: Persona fisica: cognome, nome Persona giuridica
Indirizzo del proprietario	100	S	Testo libero: l'indirizzo deve essere sufficientemente preciso per poter contattare il proprietario: via, numero, casella postale, codice postale, città e paese

(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(2) Precedentemente denominato «numero interno».
(3) Nel caso di un censimento della flotta è la data del censimento nello Stato membro (tabella 2). Per gli altri tipi di evento deve essere comunicata la data del documento ufficiale che attesta l'evento.
(4) Ogni modifica nel sistema di codificazione nazionale richiede l'approvazione della Commissione.
(5) L'attrezzo da pesca considerato come il più utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca.
(6) Valore numerico con due decimali facoltativi. I decimali sono separati da un punto. Non è accettata alcuna separazione per le migliaia.
(7) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1º gennaio 2003.

▼B

Tabella 1

Codificazione del tipo di evento

Entrata nella flotta	Censimento	CEN
	Nuovo costruzione	CST
	Cambiamento di attività	CHA
	Importazione, trasferimento intracomunitario	IMP
Presente nella flotta	Modifica	MOD
Uscita dalla flotta	Demolizione, naufragio	DES
	Cambiamento d'attività	RET
	Esportazione, trasferimento intracomunitario	EXP

▼M1

Tabella 2

Data del censimento per ogni paese

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT	1.1.1989
NLD	1.9.1989
DEU, ESP	1.1.1990
IRL	1.10.1990
ITA	1.1.1991
GRC	1.7.1991
SWE, FIN	1.1.1995
CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN	1.5.2004
Stati membri che aderiranno dopo il 1º maggio 2004	Data di adesione

Tabella 3

Codificazione degli attrezzi da pesca

Categoria di attrezzo	Attrezzo	Codice	Attrezzo fisso (S) o trainato (T) o mobile (M)	Pelagico (P) o demersale (D)
Reti da circuizione	Ciancioli	PS	M	P
	Lampare	LA	M	P
Sciabiche	Sciabiche da spiaggia	SB	T	D/P
	Sciabiche danesi	SDN	T	D/P
	Sciabiche scozzesi	SSC	T	D/P
	Sciabiche a due natanti	SPR	T	D/P

▼M1

Categoria di attrezzo	Attrezzo	Codice	Attrezzo fisso (S) o trainato (T) o mobile (M)	Pelagico (P) o demersale (D)
Reti da traino	Sfogliare	TBB	T	D
	Reti a strascico a divergenti	OTB	T	D
	Reti a strascico a coppia	PTB	T	D
	Reti da traino pelagiche a divergenti	OTM	T	D/P
	Reti da traino pelagiche a coppia	PTM	T	D/P
	Reti gemelle a divergenti	OTT	T	D/P
Draghe	Draghe tirate da natanti	DRB	T	D
	Draghe a mano usate a bordo	DRH	T	D
	Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti	HMD	T	D
Reti da raccolta	Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB	M	P
	Quadre	LNS	M	P
Reti da imbrocco e da posta impiglianti	Reti da posta calate (ancorate)	GNS	S	D
	Reti da posta derivanti	GND	S	D/P
	Reti da posta circuitanti	GNC	S	D/P
	Reti a tremaglio	GTR	S	D/P
	Incasellate	GTN	S	D/P
Trappole	Nasse	FPO	S	D
Lenze e ami	Lenze a mano e a canna (manovrate a mano)	LHP	S	D/P
	Lenze a mano e a canna (meccanizzate)	LHM	S	D/P
	Palangari fissi	LLS	S	D
	Palangari derivanti	LLD	S	P
	Lenze trainate	LTL	M	P
Attrezzo non conosciuto (1)		NK		
Nessun attrezzo (2)		NO		

(1) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1º gennaio 2003.
(2) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.

▼B

Tabella 4

Codificazione del materiale dello scafo

Legno	1
Metallo	2
Fibra di vetro/materie plastiche	3
Altri	4
Non conosciuto (1)	5

(1) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1º gennaio 2003

▼B

Tabella 5

Codificazione dei segmenti

Data dell'evento anteriore al 31.12.2002	Codificazione POP		
Data dell'evento a partire dall'1.1.2003	Flotta continentale	MFL	
	Regione ultraperiferica (1)	Francia	Codificazione POP IV
		Portogallo	Codificazione
		Spagna	da CAN1 a CANn
	Acquacoltura	AQU	

(1) Codificazione provvisoria fatta salva l'eventuale adozione di una segmentazione per le Isole Canarie e di segmentazioni diverse da quelle del POP IV per le regioni ultraperiferiche della Francia e del Portogallo a seguito dell'adozione del progetto di regolamento del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche [COM(2003) 175 def.].

Tabella 6

Codificazione dei tipi di esportazione

Esportazione o trasferimento intracomunitario	EX
Esportazione nel quadro di una società mista	SM

▼M1

Tabella 7

Codificazione degli aiuti pubblici

Aiuto non cofinanziato dalla Comunità	AE
Aiuto cofinanziato dalla Comunità	AC
Nessun aiuto pubblico	PA
Aiuto per la sostituzione del motore, subordinato alla riduzione della potenza motrice (opzione individuale)	EI
Aiuto per la sostituzione del motore, subordinato alla riduzione della potenza motrice (opzione di gruppo)	EG

▼B

ALLEGATO II

DATI DA COMUNICARE A SECONDA DEL TIPO DI EVENTO DI CUI ALLA TABELLA I DELL'ALLEGATO I

	Entrata nella flotta				Presenza nella flotta	Uscita dalla flotta		
	CEN	CST	CHA	IMP	MOD	DES	RET	EXP
Paese di registrazione	X	X	X	X	X	X	X	X
CFR	X	X	X	X	X	X	X	X
Codice dell'evento	X	X	X	X	X	X	X	X
Data dell'evento	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore licenza (1)	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero di immatricolazione	X	X	X	X	X	X	X	X
Marcatura esterna	X	X	X	X	X	X	X	X
Nome della nave	X	X	X	X	X	X	X	X
Porto d'immatricolazione	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore IRCS	X	X	X	X	X	X	X	X
IRCS (2)	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore VMS (1)	X	X	X	X	X	X	X	X
Attrezzo da pesca principale	X	X	X	X	X	X	X	X
Attrezzo da pesca secondario	X	X	X	X	X	X	X	X
LOA (1) (3)	X	X	X	X	X	X	X	X
LBP (3)	X	X	X	X	X	X	X	X
Stazza GT (4) (5)	X	X	X	X	X	X	X	X
Altra stazza (4)	X	X	X	X	X	X	X	X
GTs	X	X	X	X	X	X	X	X
Potenza principale	X	X	X	X	X	X	X	X
Potenza ausiliaria	X	X	X	X	X	X	X	X
Materiale dello scafo	X	X	X	X	X	X	X	X
Anno di entrata in servizio (6)	X	(1)	(1)	(1)	X	X	X	X
Mese di entrata in servizio	X	(1)	(1)	(1)	X	X	X	X
Giorno di entrata in servizio	X	(1)	(1)	(1)	X	X	X	X
Segmento	X	X	X	X	X	X	X	X
Paese importatore/esportatore	—	—	—	X	—	—	—	X
Tipo d'esportazione (1)	—	—	—	—	—	—	—	X
Codice dell'aiuto pubblico	—	X	X	X	(11)	X	X	X

▼B

	Entrata nella flotta				Presenza nella flotta	Uscita dalla flotta		
	CEN	CST	CHA	IMP	MOD	DES	RET	EXP
Data della decisione amministrativa ([12])	—	X	X	X	—	—	—	—
Segmento interessato dalla decisione amministrativa ([10])	—	X	X	X	—	—	—	—

([1]) Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1º gennaio 2003.
([2]) Casella vuota se il valore dell'«indicatore IRCS» è «N».
([3]) Per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2002 deve essere dichiarata una delle due lunghezze.
([4]) Per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2003 deve essere dichiarata una delle due stazze.
([5]) Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1º gennaio 2004.
([6]) L'anno di entrata in servizio o di costruzione deve essere dichiarato per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2002.
([7]) Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1º gennaio 2003 la cui lunghezza fuori tutto è pari o superiore a 15 m oppure la cui lunghezza tra perpendicolari è pari o superiore a 12 m.
([8]) Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1º gennaio 2003 la cui lunghezza fuori tutto è pari o superiore a 27 m oppure la cui lunghezza tra perpendicolari è pari o superiore a 24 m.
([9]) Casella vuota se il valore dell'«indicatore proprietario» è «Y».
([10]) Da compilare solamente per le navi entrate nella flotta a partire dal 1º gennaio 2003 a seguito di una decisione amministrativa adottata tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002.
([11]) Dato obbligatorio solamente in caso di aumento della stazza autorizzato per motivi di sicurezza.
([12]) Da compilare solamente per le navi entrate nella flotta a partire dal 1º gennaio 2003 a seguito di una decisione amministrativa adottata a partire dal 1º gennaio 2000.